



Notaio
LUCA NANNINI

REPERTORIO N. 66.747

RACCOLTA N. 11.421

VERBALE DI ASSEMBLEA
dell'associazione
"SOCIETA' MEDICO-CHIRURGICA LUCCHESA"
REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici maggio duemilaventuno, alle ore nove e venti

13.05.2021 - ore 9.20

In Lucca, nel mio studio in viale San Concordio, n. 118.

Davanti a me notaio Luca NANNINI, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lucca, ivi residente, è comparsa la dr.ssa MELCHIORRE Daniela, nata a Cassino (FR) il giorno 11 aprile 1960, domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede dell'associazione infrascritta.

Detta parte comparsa, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata

"SOCIETA' MEDICO-CHIRURGICA LUCCHESA"

con sede in Lucca (LU), via Guinigi, n. 40, codice fiscale 01917970467, costituita con atto ai rogiti del notaio Nicolò Pugliese di Lucca in data 9 ottobre 1985 repertorio n. 200.332/12.822, registrato a Lucca il 23 ottobre 1985, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta Associazione.

Per unanime designazione dei presenti assume la presidenza dell'assemblea la comparsa, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- in ottemperanza ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri volti a contenere il contagio da Covid-19, che riguardano gli assembramenti, viene consentito ai soggetti fisicamente presenti presso la sede dell'assemblea l'utilizzo di adeguati spazi atti a garantire un corretto distanziamento sociale;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, per questo giorno, alle ore nove in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione;
- è presente lei stessa Presidente dell'associazione;
- è presente al completo il Consiglio Direttivo nelle persone di sé medesima, Presidente, e dei consiglieri signori Guidantonio Rinaldi, Enrico Marchi, Alessandro Monachino, Anna Maria Sironi, Ferdinando Regina, Roberto Giovanni Landi e Luigi Vasco Nardi;
- sono presenti tutti gli associati aventi diritto di voto, come risulta dal Foglio Presenze che il Presidente mi consegna ed io allego al presente atto sotto la lettera "A";

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno sui quali tutti gli intervenuti si dichiarano edotti:

- *Modifiche dello statuto vigente ed approvazione di statuto associativo conforme al D.Lgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore" da rendere vigente con l'entrata in vigore della suddetta normativa.*

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno ed illustra all'assemblea le modifiche che si rendono necessarie al fine di adeguare lo statuto alla normativa prevista dal d.lgs. n. 117/2017 s.m.i.; sottopone quindi all'esame dei presenti, articolo per articolo, il nuovo testo di statuto di cui si propone l'adozione, composto di 31 (trentuno) articoli, completamente riscritto e destinato a sostituire integralmente il precedente.

Reg.to a LUCCA
il 28/05/2021
al n. 3990 Serie 1T



Firmato digitalmente da LUCA NANNINI
C. IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI LUCCA:80005290467

Quindi, l'assemblea, udite le proposte del Presidente, ritenuto opportuno provvedere in conformità delle medesime, nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento, dopo alcuni interventi che tuttavia nessuno chiede di verbalizzare;

- mediante consenso espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a :

di approvare e quindi di adottare il nuovo testo di statuto proposto dal Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

- mediante consenso espresso per alzata di mano all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a :

- di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dagli enti preposti per la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Il Presidente dichiara che l'Associazione "SOCIETA' MEDICO - CHIRURGICA LUCCHESI" non è intestataria di beni immobili né di beni mobili registrati mentre è intestataria della rivista M&C Medicina e Cultura di cui all'Autorizzazione del Tribunale di Lucca n. 901 - Registro Periodici del 26 agosto 2009 nonché del sito web: www.luccamedici.it.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore nove e quarantacinque.

Privacy. Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

Normativa Antiriciclaggio. La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

La parte comparente, con il consenso dell'assemblea, mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Il presente atto è esente da imposta di registro ed imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del d.lgs n. 117/2017.

Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine.

Sottoscritto alle ore nove e cinquanta.

F.to: Daniela Melchiorre, Luca Nannini notaio

ALLEGATO "A".....

AL N°66547/11421

SOCIETA' MEDICO-CHIRURGICA LUCCHESI

via Guinigi, n. 40 - 55100 Lucca

c.f. 01917970467

ASSEMBLEA NOTARILE DEL 13/05/2021 - FIRME DI PRESENZA

COGNOME E NOME

FIRMA

Rinaldi Guidantonio

Guidantonio Rinaldi

Marchi Enrico

Enrico Marchi

Monachino Alessandro

Alessandro Monachino

Sironi Anna Maria

Anna Maria Sironi

Regina Ferdinando

Ferdinando Regina

Landi Roberto Giovanni

Roberto Giovanni Landi

Melchiorre Daniela

Daniela Melchiorre

Nardi Luigi Vasco

Luigi Vasco Nardi

Daniela Melchiorre

Luigi Vasco Nardi

Allegato "B" al n. 66.747/11.421

**STATUTO DELLA
"SOCIETA' MEDICO-CHIRURGICA LUCCHESI"
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata "Società Medico-Chirurgica Lucchese" Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione".

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Lucca (LU), Via Guinigi n. 40 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ASSOCIATI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) L'associazione è costituita da Associati Ordinari che hanno tutti i medesimi diritti e doveri verso l'Associazione.

L'associazione prevede altresì la partecipazione anche di Associati Corrispondenti e Onorari.

Gli Associati Corrispondenti sono gli autori di opere intellettuali pubblicate sulla rivista sociale o comunque edita a cura dell'associazione e i relatori che a vario titolo

abbiano preso parte a convegni organizzati dall'associazione. La qualifica si ottiene attraverso una richiesta al Presidente e ratifica del Consiglio Direttivo.

Gli Associati Onorari sono i laureati in Medicina o altre discipline affini o collegate, che si siano particolarmente distinti nella loro attività. La qualifica si ottiene per proposta di almeno due associati al Presidente e attraverso l'approvazione unanime del Consiglio Direttivo.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati dell'Associazione.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 9) Per conseguire la qualità di associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Non sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione gli Associati Corrispondenti e Onorari.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) Lo status di associato si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ L'Assemblea dei Soci;
- ☐ Il Consiglio Direttivo;
- ☐ Il Presidente;
- ☐ Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 13) L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea hanno diritto ad intervenire e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 14) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea si svolge presso la sede o altro luogo nel territorio della Provincia di Lucca.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 16) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra gli associati e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice-Presidente.

ART. 21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori o il Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate at-

tività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Associati.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 27) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere depositato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione dello stesso e può essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 28) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.to: Daniela Melchiorre, Luca Nannini notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DECRETO LEGGE
07/03/2005 NUMERO 82, FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER
GLI USI CONSENTITI.
LUCCA, giovedì, 10 giugno 2021

